




studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – Fax +39 035 271216

REL. SS-8 17/02/2016

Comune di Cisano Bergamasco

Piazza Caduti per la Patria, 2 – Cisano Bergamasco (BG)



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA 1^a VARIANTE

Norme Tecniche di Attuazione

Bergamo, gennaio 2016







SOMMARIO

OGGETTO	- 3 -
1. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	- 4 -
2. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO	- 4 -
3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	- 5 -
3.1 Regio Decreto 523/1904	- 6 -
3.1.1 Norme relative al R.D. 523/1904	- 6 -
3.2 Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po	- 6 -
3.2.1 Norme P.A.I.	- 7 -
4. CONSORZI DI BONIFICA	- 7 -
5. RETICOLO IDRICO MINORE	- 7 -
5.1 Fasce di rispetto	- 7 -
5.2 Divieti	- 9 -
5.3 Attività soggette ad autorizzazioni	- 10 -
5.4 Corsi d'acqua coperti	- 13 -
5.5 Variazioni di tracciati dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore	- 14 -
5.6 Progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste dal P.G.T.	- 14 -
5.7 Autorizzazione paesaggistica	- 15 -
5.8 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio	- 16 -
5.9 Scarichi in corsi d'acqua	- 16 -
5.10 Danni all'interno delle fasce di rispetto	- 17 -
5.11 Obblighi dei frontisti	- 17 -
5.12 Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere	- 18 -
5.12.1 Sottopassi	- 19 -
5.12.2 Imbocco corsi d'acqua intubati	- 20 -
5.12.3 Argini	- 20 -
5.12.4 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)	- 20 -
5.13 Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti	- 21 -
5.14 Richiesta del titolo autorizzativo	- 21 -
5.15 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	- 22 -
5.16 Cauzioni	- 22 -
5.17 Canoni regionali di polizia idraulica	- 23 -

Allegati

1. Canoni di polizia idraulica 2014/2015.





OGGETTO

Il presente regolamento individua le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Cisano Bergamasco ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato dal D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003.

La recente D.G.R. 10/2591 del 31 ottobre 2014 *“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”* e le successive modifiche e integrazioni introdotte con la D.G.R. 10/4229 del 23 ottobre 2015 hanno proseguito il percorso di semplificazione della materia della Polizia Idraulica. Il testo normativo è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato A**: Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale;
- **Allegato B**: Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- **Allegato C**: Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica (ex Allegato D);
- **Allegato D**: Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale (ex Allegato B);
- **Allegato E**: Linee guida di Polizia Idraulica;
- **Allegato F**: Canoni regionali di Polizia Idraulica (ex Allegato C);
- **Allegato G**: Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni) (ex Allegato F).



1. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

1. **Relazione tecnica**; con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
2. **Planimetria** a diverse scale (1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000) con riportati i corsi d'acqua individuati dal Data Base Topografico, dal rilievo aerofotogrammetrico, quelli individuati come demaniali sulle mappe catastali, i corsi d'acqua coperti, etc..
3. **Il presente Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica** di competenza del Comune di Cisano Bergamasco con l'indicazione delle attività vietate e di quelle soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.

La 1^a Variante circa l'individuazione del reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto ed il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole Rep. n. _____ in data _____ dalla Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia.

I documenti elencati sostituiscono in toto gli omologhi precedentemente vigenti.

2. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Ai sensi del punto 5 dell'Allegato D alla D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 10/2591 *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica*, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla D.G.R. 10/4229 del 23 ottobre 2015, lo studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore, comprensivo della parte cartografica e normativa, è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.



3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Sul territorio comunale di Cisano Bergamasco sono stati individuati quattro corsi d'acqua appartenenti all'Allegato A della D.G.R. 10/4229/15, e quindi ascrivibili al reticolo idrico principale:

- ✓ Fiume Adda: scorre da Nord verso Sud lungo il margine occidentale del territorio comunale, costituendo nel tratto più meridionale il limite di confine comunale (Num. Progr.: BG190; N° iscr. El. A.A.P.P.: 1);
- ✓ Torrente Sonna: si sviluppa inizialmente lungo il limite comunale orientale, per poi subire un brusco cambio di direzione verso W quasi in prossimità del limite meridionale di confine comunale. Da qui segue una direzione di scorrimento circa E-W per poi sfociare nel Fiume Adda (Num. Progr.: BG007; N° iscr. El. A.A.P.P.: 7);
- ✓ Torrente Sommaschio: interessa la porzione sudorientale del territorio comunale di Cisano Bergamasco costituendone il limite di confine per un breve tratto; il torrente, che scorre per la quasi totalità del suo percorso nel territorio di Caprino Bergamasco, sfocia nel Torrente Sonna poco a Nord dell'attraversamento ferroviario dello stesso (Num. Progr.: BG008; N° iscr. El. A.A.P.P.: 362);
- ✓ Torrente Il Vallone: nasce in Comune di Pontida ed entra nel territorio comunale di Cisano Bergamasco in corrispondenza della cava di argilla della Società Magnetti. Sfocia nel Torrente Sonna dopo aver ricevuto in sponda idrografica destra le acque del Torrente Gandorla (Num. Progr.: BG009; N° iscr. El. A.A.P.P.: 363).

Le norme che regolano le attività all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale sono:

- Il R.D. 523 del 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) definito dall'Autorità di Bacino del fiume Po.



3.1 Regio Decreto 523/1904

Il R.D. 523/1904 all'art. 96 determina *“i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, ...”* definendo inoltre l'estensione delle fasce di rispetto in cui valgono tali norme.

Previa autorizzazione dell'Ente preposto (Regione Lombardia) è possibile derogare dalle suddette norme.

3.1.1 Norme relative al R.D. 523/1904

Sul Fiume Adda e gli altri corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale è stata applicata la fascia di rispetto di 10 m dal piede degli argini o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa, così come previsto dal R.D. 523/04, al quale si rimanda per la consultazione delle relative norme e regole.

3.2 Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po

Il P.A.I. definisce, per i corsi d'acqua di maggiori dimensioni, tre fasce fluviali, definite come al punto 1 dell'allegato 3 delle N.d.A. del Piano stesso.

Le fasce, la cui estensione è riportata nelle tavole allegate al presente studio, sono così distinte:

- fascia di deflusso della piena (**fascia A**) costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante la piena;
- fascia di esondazione (**fascia B**), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento;
- area di inondazione per piena catastrofica (**fascia C**), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.



3.2.1 Norme P.A.I.

Le norme, le regole e le attività consentite o meno all'interno delle fasce P.A.I. sono dettagliate nelle N.d.A. redatte e pubblicate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Ad esse ed alla relativa autorità competente si rimanda per la valutazione degli adempimenti necessari allo svolgimento di qualsivoglia attività da praticare all'interno delle fasce P.A.I. individuate.

4. CONSORZI DI BONIFICA

Il territorio Comunale di Cisano Bergamasco non è interessato dalla presenza di Consorzi di Bonifica. Essi, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/2003, esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato C della D.G.R. 10/4229 del 23 ottobre 2015.

5. RETICOLO IDRICO MINORE

5.1 Fasce di rispetto

Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sono state applicate fasce di rispetto ampie 10 metri, sia per i tratti a cielo aperto che per i rari tratti tombinati.

Per la definizione del margine da cui identificare le fasce di rispetto sono state utilizzate le evidenze morfologiche rilevabili sul terreno e compatibili con le scale cartografiche di riferimento delle tavole.

Resta inteso che, operativamente, le distanze debbano essere misurate sul terreno, dal piede degli argini o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dai corsi d'acqua, così come previsto dal R.D. 523/1904 ed esemplificato nelle seguenti figure.

Per i tratti interrati o in alveo artificiale, le distanze devono essere misurate dal lato esterno del manufatto.

La fascia di rispetto di 10 m, entro la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/04, è stata riportata anche per il Reticolo Idrico Principale.



Eventuali deroghe delle fasce di rispetto potranno essere valutate nei modi e nei termini di cui al punto 5.1 dell'Allegato D della D.G.R. 10/4229 del 23 ottobre 2015. Tale deroga comporterà, per il tratto interessato, variante al Documento di Polizia Idraulica a cui dovrà seguire la variante di recepimento al vigente P.G.T..




Figura 1: Definizione dei punti di misura dell'ampiezza delle fasce di rispetto per corsi d'acqua in alveo naturale.




Figura 2: Definizione dei punti di misura dell'ampiezza delle fasce di rispetto per corsi d'acqua in alveo artificiale.



5.2 Divieti

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti, **è vietato**:

1. La formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
2. Il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostenga le ripe dei corsi d'acqua;
3. La variazione e l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e di ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti.
4. La messa a dimora di piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
5. La costruzione di ponti, ponticelli, passerelle, di passaggi anche provvisori attraverso i canali, ed altro, sugli stessi corsi d'acqua.
6. L'estrazione, in quanto materia di esclusiva competenza regionale, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

All'interno delle fasce di rispetto **sono altresì vietate**:

1. La realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel territorio sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663/86).

È altresì vietata la demolizione con ricostruzione parziale/totale di fabbricati esistenti.

2. La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni.



3. Gli scavi ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno, ad eccezione degli interventi di bonifica e recupero ambientale e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
4. Il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli temporanei (secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia) necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, connessi ad attività estrattiva autorizzata dalla Provincia di Bergamo e di letame per uso agronomico;
5. La realizzazione di qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
6. La realizzazione di qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'accesso alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto;
7. Le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di recupero della vegetazione di ripa.

5.3 Attività soggette ad autorizzazioni

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, sono consentite previa autorizzazione comunale le seguenti attività:

- a. Gli attraversamenti in subalveo e aerei di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotto, etc. previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica e ambientale dell'intervento;
- b. Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi, etc.
- c. La formazione di presidi e opere a difesa delle sponde;
- d. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.



- e. La ricostruzione, senza variazione di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.
- f. Scarichi di fognature private per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici.

All'interno delle fasce di rispetto sono altresì consentite previa autorizzazione le seguenti attività:

- a. La demolizione parziale/totale di fabbricati senza ricostruzione, anche con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.

In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione Comunale provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere degli interventi ai proprietari.

- b. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti (come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001) da eseguirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e sempre che non comportino un aumento di volume fisico di quello esistente.
- c. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale;
- d. Posa in opera di recinzioni costituite da sostegni infissi nel terreno o removibili a distanza in ogni caso maggiore di 4 metri dal ciglio della sponda. Al fine di



permettere le operazioni di manutenzione sui corsi d'acqua e sulle relative sponde, i proprietari dovranno provvedere a proprie spese alla rimozione della recinzione e al successivo ripristino mantenendone inalterate le caratteristiche così come autorizzato in precedenza.

- e. Opera di bonifica e sistemazione di fenomeni di dissesto;
- f. Interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde, realizzazione di percorsi ciclo-pedonali ad una distanza tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone e l'accesso alle sponde per le operazioni di manutenzione;
- g. La posa in opera di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica dell'intervento esternamente la fascia di 4 m dal ciglio della sponda;
- h. Posa in opera di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, etc. esternamente alla fascia di 4 m dalla sponda;
- i. La posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, esternamente la fascia di 4 m dalla sponda;
- j. Realizzazione di rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- k. La formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- l. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena (vasche di laminazione per es.);
- m. Depositi temporanei di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, connessi ad attività estrattiva regolarmente autorizzata, di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando la disposizione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e purché posti a quota superiore al livello raggiungibile dalla massima piena con T=200;
- n. Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di



bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, da realizzare oltre la fascia di 4 metri.

5.4 Corsi d'acqua coperti

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni posta a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*. “I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.



5.5 Variazioni di tracciati dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore

Potranno essere autorizzati dalla S.Ter. di Bergamo della Regione Lombardia progetti di modifica dei tracciati dai corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed alla tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

A supporto dell'intervento sarà necessario redigere uno studio idraulico di dettaglio per il corretto dimensionamento delle opere ed il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Sarà necessaria l'acquisizione del parere dell'Autorità Idraulica Competente (Comune) e della S.Ter. di Bergamo della Regione Lombardia, oltre che di una liberatoria dei proprietari dei mappali limitrofi che accettino che i loro lotti siano sottoposti al nuovo vincolo.

Sarà infine necessario procedere alla richiesta di sdemanializzazione delle aree precedentemente occupate dall'alveo, presentando istanza all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

5.6 Progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste dal P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. e interessate dalla presenza di corsi d'acqua del reticolo idrico minore, con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e



gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande del titolo autorizzativo, compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

5.7 Autorizzazione paesaggistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



5.8 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre agli uffici competenti dell'Agenzia del Demanio, le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione del reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico e saranno assoggettate alle modalità operative definite con D.d.s. n. 7644/2014 e D.G.R. 2176/14.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

5.9 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006 (PTUA), che indica i parametri di ammissibilità di portata addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:



- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5.10 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni ai fabbricati, alle piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto e causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dei soggetti che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbiano effettuato l'intervento.

5.11 Obblighi dei frontisti

Ai sensi del comma 2 dell'art.58 del R.D. 523/1904 sono consentite *“le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, *“è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È quindi possibile la costruzione di difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque



dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art.12 del R.D. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

5.12 Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore e all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso delle piene con tempo di ritorno 100 anni e il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere considerate solo le opere di laminazione già esistenti o in corso di realizzazione. Nel caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a $T=100$ anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscano con il corso d'acqua non è richiesta la verifica idraulica.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafo 3 e 4 (approvata con



delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). I manufatti non dovranno restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna e diminuire la pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali al corso d'acqua in alveo.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione dei corsi d'acqua.

5.12.1 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà



essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

5.12.2 Imbocco corsi d'acqua intubati

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti etc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti e ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

5.12.3 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

5.12.4 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza



delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

5.13 Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

5.14 Richiesta del titolo autorizzativo

Le richieste del titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

- relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- estratto della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- estratto del P.G.T.;
- relazione idrologico-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica e geotecnica (se necessarie e per opere di particolare rilevanza), redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge;
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;



- la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;
- le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- attestazione dell'istante che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione dell'istante di rinuncia alla rivalsa per i danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

5.15 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a procedere alla rimozione e riduzione in pristino sarà disposta dal Responsabile del Settore Tecnico comunale di competenza.

5.16 Cauzioni

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine di validità dell'autorizzazione o concessione medesima.



5.17 Canoni regionali di polizia idraulica

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, così come definito nella relazione tecnica e nelle tavole allegate, il Comune esercita le funzioni di:

1. emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
3. rilascio delle autorizzazioni descritte nel precedente articolato;
4. espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

L'importo dei canoni di polizia idraulica da applicare è riportato nell'Allegato 1 ed è soggetto ad eventuali aggiornamenti emanati in futuro da Regione Lombardia.

Dott. Geol. Renato Caldarelli



Dott. Geol. Massimo Elitropi



ALLEGATI

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea. Per manufatti di forma non circolare si riconduce alla superficie alla sezione del cerchio. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;	
A.1	per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.	
A.2	Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi.	€ 75,00
Note per	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.1		
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,00 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
C.2		
Note per	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,00 per metro quadro (€ 4,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica) Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,00 per metro quadro (€ 16,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica) La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.	
C.1		
C.2		

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali.	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
Note per S.1 S.2	<p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 75,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; • scarichi esistenti non volanzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: € 300,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli. <p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 450,00
Note per S.3	<p>I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3;</p> <p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 75,00
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi.</p> <p>Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa.</p> <p>La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita.</p> <p>Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella.</p> <p>La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p> <p>Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p> <p>L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).</p>	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	<p>Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p>	

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 210,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.</p> <p>I titolari di concessione o di nullaosta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it.</p> <p>Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 170,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,20 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi.</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 1000,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 2.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.000,00
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.</p> <p>Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 150,00
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione.</p> <p>Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	<p>Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	<p>Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.</p> <p>Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

Note Generali

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a €.75,00 o €. 150,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3).
5. I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6. I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
7. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
9. I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere.
Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
10. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
11. **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**